



PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI PER L’ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA E DEI SERVIZI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI ED AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE.

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA

CIG 85481837C3

IDENTIFICATIVO SINTEL N. 132135389

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

PREMESSA

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 4 dicembre 2020, n. 76/DAGR/2020, ha disposto di affidare, ad un qualificato operatore economico, l'appalto inerente lo svolgimento di servizi per l'elaborazione dei cedolini paga e dei servizi relativi agli adempimenti previdenziali, fiscali ed amministrativi per la gestione del personale dell'Autorità, nonché altri aspetti concernenti l'amministrazione del personale a qualsiasi titolo impiegato dall'Autorità.

L'affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta - ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**Codice**") - indetta in ambito comunitario, condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici ed è espletata nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici.

Le modalità di partecipazione alla procedura di gara sono nel dettaglio rappresentate nell'apposito Disciplinare di gara, e modelli allegati, quale parte integrante e sostanziale della procedura di gara.

Il presente Capitolato amministrativo ha lo scopo di delineare la futura regolamentazione del rapporto contrattuale tra l'Autorità e l'operatore economico aggiudicatario in via efficace della gara (di seguito, per brevità, denominato "**Appaltatore**") e si intende, ad ogni fine, integrato dalle specifiche norme e disposizioni contenute nel Capitolato tecnico e/o altre specifiche norme e modalità eventualmente derivanti dall'offerta (qualitativa ed economica) presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Le modalità di svolgimento del servizio oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e relativi allegati a cui si rimanda completamente per la definizione degli obiettivi relativi al servizio in oggetto, in quantità, qualità e livelli di servizio richiesti, in quanto documento sostanziale sia della procedura di gara che dello stipulando contratto di appalto (integrato con quanto offerto in sede di gara).

La descrizione delle caratteristiche e delle funzionalità del servizio in oggetto, in ogni suo elemento materiale ed immateriale, contenuta nel Capitolato tecnico, rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo l'Appaltatore tenuto ad eseguire ogni servizio richiesto, anche se non indicato e descritto esplicitamente, comunque necessario per assicurare il migliore risultato del servizio richiesto anche in funzione del pieno raggiungimento degli obiettivi dell'Autorità.

In generale dovrà essere assicurata non solo la più alta qualità del servizio, ma anche la massima collaborazione con le strutture dell'Autorità (*Direzione Affari Generali e Risorse, Unità Contabilità, Bilancio e Trattamento Economico del Personale*) per l'individuazione delle soluzioni operative più adeguate alle esigenze. Pertanto, l'Appaltatore dovrà assicurare supporto, consulenza e assistenza lungo lo svolgimento del servizio per gli aspetti concernenti l'individuazione delle esigenze dell'Amministrazione riguardo agli obiettivi indicati.

Tutte le tipologie richieste ed i relativi quantitativi indicati nel Capitolato tecnico sono da intendersi come puramente indicativi e non vincolanti per l'Autorità.

Di comune accordo, ovvero per intervenute disposizioni legislative, le parti potranno in ogni momento apportare alla disciplina del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per garantire un più efficace funzionamento del servizio stesso.

I seguenti documenti costituiranno parte integrante e sostanziale del futuro contratto: Capitolato amministrativo, Capitolato tecnico, Offerta componente qualitativa e componente economica come presentate dall'Appaltatore in sede di gara.

L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo contratto e nei documenti di riferimento ivi citati, dalle norme, per quanto applicabili al contratto, previste:

- a) dal Codice;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- c) dalle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- d) dalle regole di cui al Manuale per il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'esecuzione di appalti di servizi dei contratti stipulati dall'Autorità;

- e) dai C.C.N.L. di categoria e/o dalle altre norme specifiche integrative;
- f) dalle norme del Codice Civile;
- g) dalle varie disposizioni riportate in provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici di appalti di servizio e da normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni precedentemente richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1371 del Codice Civile.

In caso di discordanza tra i diversi atti facenti parte della documentazione che disciplina l'appalto in oggetto, vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Autorità secondo criteri di ragionevolezza e di diligenza esecutiva.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale, inoltre, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle condizioni e delle modalità di esecuzione del servizio così come dichiarato in sede di partecipazione alla gara d'appalto e di incondizionata accettazione di tutte le condizioni previste nella documentazione di gara.

ART. 1 - OGGETTO, FORMA E IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto generale dell'appalto una complessa serie di attività inerenti l'erogazione di servizi per l'elaborazione dei cedolini paga e dei servizi relativi agli adempimenti previdenziali, fiscali ed amministrativi per la gestione del personale dell'Autorità.

Si rimanda integralmente al Capitolato tecnico, e relativi allegati, per ogni dettaglio dell'oggetto dell'appalto.

In adempimento a quanto disposto dall'articolo 32, comma 14, del Codice, il contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), secondo lo schema generale di cui al presente Capitolato amministrativo, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Il contratto sarà stipulato parte "a misura", parte "a canone" e parte "a corpo" e la sua effettiva entità complessiva risulterà a consuntivo sulla base dei servizi richiesti dall'Autorità ed effettivamente attivati e resi dall'Appaltatore.

Il totale massimo presunto (c.d. "budget amministrativo") del valore del contratto pubblico, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, del Codice, viene stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante - in complessivi 470.400,00 euro (oltre I.V.A.) per tutta la durata complessiva dell'appalto, ivi compreso l'ulteriore periodo di proroga del contratto per ulteriori dodici mesi come definita al successivo art. 2. Ai fini della determinazione del predetto importo massimo stimato si rimanda a quanto rappresentato nel Disciplinare di gara.

Si ribadisce il carattere puramente presuntivo del predetto importo. In ogni caso l'effettivo importo contrattuale sarà definito in esito all'applicazione dei singoli prezzi derivanti dall'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara in funzione dei servizi richiesti dall'Autorità e concretamente eseguiti dal medesimo Appaltatore. Ai fini della metodologia di calcolo utilizzata per la determinazione del valore del contratto pubblico si rimanda al Disciplinare di gara.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

2.1 La durata massima del contratto è stabilita in 40 (quaranta) mesi dalla data di effettivo avvio del servizio stesso, come risultante dall'apposito verbale di inizio delle attività redatto tra le parti, le cui fasi sono così ripartite:

1. fase di avvio, la cui durata è prevista in 4 (quattro) mesi a partire dalla data del verbale di inizio attività;
2. fase di erogazione, la cui durata è prevista in 36 (trentasei) mesi a partire dalla data del verbale di inizio erogazione predisposto successivamente al termine della fase di avvio.

I primi complessivi 6 (sei) mesi della fase di erogazione saranno considerati periodo di prova al fine di consentire all'Autorità una valutazione ampia e complessiva relativa alle modalità di realizzazione del servizio.

Durante tale periodo l'Autorità potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della facoltà di prorogare il termine del periodo di prova di ulteriori 3 (tre) mesi e richiedere all'Appaltatore modifiche e/o integrazioni alle modalità

di gestione tecnica e/o organizzativa del servizio ove le medesime dovessero non essere soddisfacenti rispetto alle esigenze dell'Autorità stessa.

In caso di mancato adeguamento alle richieste dell'Amministrazione di cui al precedente paragrafo, l'Autorità potrà procedere ad esercitare il diritto di recesso mediante semplice preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, che verrà comunicato all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata a.r., con facoltà dell'Autorità di procedere all'esecuzione in danno nei confronti dell'Appaltatore stesso.

In tal caso l'Autorità procederà, nelle more della predisposizione e conseguente affidamento di una nuova procedura di gara, all'affidamento del servizio secondo termini e modalità di cui all'art. 110, commi 1 e 2 del Codice.

Nell'eventualità dell'esercizio del diritto di recesso di cui sopra, all'Appaltatore - che comunque ha l'obbligo di continuare a prestare il servizio fino alla effettiva data di conclusione del rapporto contrattuale - spetterà il solo corrispettivo dei servizi effettivamente resi sino alla data di efficacia del recesso. Sarà escluso ogni altro rimborso e indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

- 2.2** È facoltà dell'Autorità, entro almeno 30 giorni dalla scadenza del contratto, procedere ad un eventuale proroga del contratto stesso, nel limite massimo di 12 (dodici) mesi (agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in scadenza), nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

L'Appaltatore è impegnato, sin dalla stipula del contratto, ad eseguire le prestazioni nel periodo di proroga.

In tal senso si precisa che l'importo massimo del valore del contratto pubblico tiene anche conto - ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice - del valore economico dell'eventuale periodo di rinnovo.

ART. 3 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni modifica o variante che - nel corso di validità del contratto - si dovesse rendere necessaria per dare compiuta attuazione all'oggetto del contratto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 4, previa acquisizione del benestare del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse.

Ogni modifica o variante alle prestazioni oggetto del contratto - che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di precise disposizioni legislative, e/o regolamentari, che dovessero coinvolgere l'Autorità, nonché in relazione a proprie e motivate esigenze organizzative - si intende disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 106 del Codice per quanto applicabile all'appalto in oggetto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguirle alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto (*c.d. quinto d'obbligo*), senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

In tal caso verrà data, con congruo preavviso a cura dell'Autorità, comunicazione scritta all'Appaltatore che sarà tenuto ad eseguire quanto richiesto nei tempi e nei modi e per il periodo indicato nella comunicazione.

Si ribadisce che qualsiasi prestazione aggiuntiva dovrà essere eseguita solo in seguito ad autorizzazione da parte dell'Autorità, che avverrà tramite appositi atti aggiuntivi scritti.

Nessuna prestazione aggiuntiva, non previamente autorizzata dall'Autorità, potrà essere addebitata alla stessa in sede di fatturazione.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, avente carattere di non prevedibilità al momento della stipulazione del contratto, l'Autorità può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, secondo termini e modalità di cui all'art. 107 del Codice.

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Autorità.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. In tal caso l'Autorità si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalle conseguenze della sospensione che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti

dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

In esito alle evenienze riportate nel presente articolo, l'Appaltatore mediante la propria partecipazione alla procedura di gara, dichiara di conoscere tali situazioni e di accettare tutte le condizioni senza per ciò sollevare eccezioni né accampare diritto a compensi, danni e/o indennizzi di sorta.

ART. 4 - RAPPORTI CONTRATTUALI E PERSONALE DEDICATO

Le indicazioni tecniche, nonché le comunicazioni di carattere amministrativo, inerenti l'espletamento delle attività contrattualmente previste, saranno impartite dall'Autorità per il tramite del proprio "*Direttore dell'esecuzione del contratto*" (DEC) che sarà nominativamente indicato nello stipulando contratto.

Detto soggetto avrà, tra l'altro, il compito di predisporre - in accordo con l'Appaltatore - il verbale di inizio delle attività, procedere all'attivazione dei servizi richiesti, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell'Autorità e predisporre i relativi verbali finalizzati al pagamento delle prestazioni oggetto del servizio.

Il DEC potrà a sua volta nominare degli assistenti i cui nominativi saranno comunicati all'Appaltatore mediante apposita comunicazione.

L'Appaltatore dovrà garantire l'operatività costante di un gruppo di lavoro, che sarà coordinato da un Service Manager il cui ruolo, oltre ad essere di coordinamento generale interno all'Appaltatore per il processo di fornitura dei servizi oggetto dell'appalto, dovrà essere il referente unico dell'Autorità.

4.1 Il Service Manager

Come detto, l'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Autorità possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale, pena l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, denominato "*Service Manager*" reperibile per ogni evenienza derivante dal contratto, il cui nominativo dovrà essere, di norma, comunicato preventivamente alla stipula del contratto di appalto.

Il Service Manager potrà anche essere un soggetto diverso da chi esegue direttamente le prestazioni ordinarie del servizio.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione del *Service Manager* e l'Appaltatore si impegna alla sostituzione richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato amministrativo.

È compito del *Service Manager*, in accordo con il DEC e/o a seguito di sua apposita segnalazione:

- *rilevare e gestire le problematiche relative all'erogazione dei servizi, ivi inclusi eventuali chiarimenti sulle fatture emesse;*
- *gestire le pianificazioni delle attività straordinarie qualora richieste;*
- *organizzare efficacemente le risorse a sua disposizione;*
- *verificare con l'Autorità la qualità del servizio;*
- *suggerire interventi migliorativi per lo svolgimento del servizio, organizzando degli incontri diretti nei quali valutare le ipotesi e i percorsi di miglioramento anche sulla base di segnalazioni dell'Autorità;*
- *produrre e sottoporre con cadenza periodica eventuale reportistica necessaria all'Autorità per la valutazione del servizio.*

Il *Service Manager*, secondo le esigenze e gli accordi con l'Autorità, potrà operare sia da remoto che con visite presso l'Autorità, senza che per ciò sia riconosciuto un corrispettivo specifico; i costi relativi al *Service Manager* sono da considerarsi inclusi nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

4.2 Il personale dedicato per le attività di assistenza specialistica e supporto

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione un idoneo gruppo di lavoro composto da qualificate risorse professionali, in possesso delle specifiche competenze al fine di fornire il servizio di supporto di cui all'art. 4, par. 4.4, del Capitolato tecnico.

All'interno del gruppo di lavoro dovrà essere presente una risorsa in possesso della qualifica di consulente del lavoro regolarmente iscritto al relativo albo di cui all'art. 8 della L. 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero essere un soggetto iscritto ad albi equiparati (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), che abbia assunto gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ed abbia dato comunicazione di tale incarico, ai sensi della L. 11 gennaio 1979, n. 12 (art. 1, primo capoverso seconda parte), agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti;

L'Appaltatore dovrà garantire la presenza di una qualificata risorsa presso la Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità per non meno di due giornate medie al mese su media trimestrale frazionabili anche in mezza giornata, per un totale di 72 giornate nell'arco del periodo di erogazione dei servizi pari a 36 mesi, estendibili in ipotesi di proroga del contratto per ulteriori massimo 24 giornate (cfr. punto 4.4.2 del Capitolato tecnico).

L'Appaltatore dovrà, altresì, garantire - qualora l'Autorità attivasse le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 4, par. 4.5, del Capitolato tecnico - la disponibilità delle risorse necessarie ivi inclusi i profili professionali A e B indicati nel citato paragrafo.

I nominativi delle risorse (sub 4.1 e sub 4.2) dovranno essere forniti dall'Appaltatore - a contratto stipulato - prima dell'inizio delle attività. L'elenco costituirà uno degli allegati al verbale di inizio delle attività redatto tra le parti.

Qualora l'Appaltatore, durante lo svolgimento del servizio dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più delle risorse indicate, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione, nella persona del DEC dell'Autorità, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli riportati nel verbale di inizio delle attività.

I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite da dimostrare mediante la presentazione di specifica documentazione. Il mancato rispetto di tale disposizione potrà costituire motivo di risoluzione del contratto, di applicazione delle penali, incameramento della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori eventuali azioni in danno.

L'Amministrazione potrà, inoltre, richiedere la sostituzione di una o più risorse qualora durante l'esecuzione del contratto, la prestazione professionale dovesse risultare inadeguata rispetto a quanto dichiarato e rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati e l'Appaltatore si impegna alla sostituzione richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato amministrativo.

L'esecuzione del servizio non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dall'Appaltatore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale appartenente al ruolo dell'Amministrazione.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

All'Appaltatore è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il Segretario Generale, il Direttore ed il Vice Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e/o ogni altro soggetto, anche subappaltatori, che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento della procedura di gara o la regolare e corretta esecuzione del contratto, ovvero comunque per qualunque altra finalità non lecita.

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori impiegati con qualunque forma di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o

dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

L'Autorità procederà, periodicamente, alla verifica dell'ottemperanza dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi. Qualora il medesimo Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale, l'Autorità potrà sospendere il pagamento delle fatture, assegnando all'interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

L'eventuale mancato tempestivo adempimento all'obbligo della regolarizzazione si intende causa di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.

In tale caso l'Autorità si riserva la facoltà di dichiarare l'intenzione di avvalersi della clausola che precede, senza che ciò comporti la possibilità per l'Appaltatore di vantare diritti o pretese di sorta ad eccezione di quanto effettivamente dovuto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dall'Autorità per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione stessa.

L'Appaltatore è altresì obbligato a:

- comunicare il nominativo del proprio Service Manager che avrà il compito di raccordarsi con il DEC dell'Autorità preposto al monitoraggio di garanzia della funzionalità e dell'efficienza del servizio reso ed al quale sarà possibile rivolgere qualsiasi richiesta attinente gli aspetti operativi ed organizzativi riferiti al servizio in oggetto;
- attenersi all'osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni di leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle previdenze varie, ed a ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di erogazione del servizio per la tutela dei lavoratori;
- rispondere del fatto dei propri dipendenti realizzato nell'esecuzione delle proprie mansioni, a norma dell'art. 2049 del codice civile;
- osservare le norme del C.C.N.L di categoria;
- assumere a completo carico la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Autorità e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente l'Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi;
- assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare - anche nei confronti dei propri eventuali subappaltatori - la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto;
- presentare le garanzie di cui al successivo art. 7;
- non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

ART. 6 - PAGAMENTI

Con riferimento alle attività oggetto dell'appalto, sono stabilite al momento le seguenti modalità di fatturazione:

- (i) *per l'attività a misura inerente i servizi indicati ai punti 1 e 2 dell'art. 3, par. 3.1, del Capitolato tecnico*: la fatturazione avverrà su base mensile posticipata in funzione del numero di cedolini predisposti e dell'importo a cedolino offerto dall'Appaltatore in sede di gara;
- (ii) *per l'attività a canone inerente il servizio di supporto normativo indicato al punto 3 dell'art. 3, par. 3.1, del Capitolato tecnico*: la fatturazione del canone avverrà su base trimestrale posticipata, sulla base del prezzo per trimestre come offerto dall'Appaltatore in sede di gara;
- (iii) *per l'attività a misura inerente le prestazioni aggiuntive di cui al servizio indicato al punto 4 dell'art. 3, par. 3.1, del Capitolato tecnico*: la fatturazione avverrà posticipatamente all'esecuzione dell'eventuale prestazione aggiuntiva richiesta, nei termini di cui alla procedura descritta all'art. 4, par. 4.5, del Capitolato tecnico ed applicando alle prestazioni che coinvolgeranno i profili A e B le tariffe quotate dall'Appaltatore in sede di gara;
- (iv) *per le attività a corpo inerenti la fase di avvio di cui all'art. 3, par. 3.2.1, del Capitolato tecnico*:
 - a) *nel caso in cui l'Appaltatore sia un soggetto diverso dall'appaltatore uscente*: la fatturazione avverrà in una unica soluzione, al termine della fase di avvio, in applicazione del prezzo quotato dall'Appaltatore in sede di gara;
 - b) *nel caso in cui l'Appaltatore coincida con l'appaltatore uscente*: la fatturazione avverrà solo qualora sia dimostrata la non coincidenza con il sistema per l'elaborazione dei cedolini attualmente in uso in Autorità, in una unica soluzione, al termine della fase di avvio, in applicazione del prezzo quotato dall'Appaltatore in sede di gara.

Ogni prezzo è stabilito tenendo conto dell'utile dell'Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale e accessoria, inerente alle prestazioni considerate e valgono per l'esecuzione dell'appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali.

Non è prevista nessuna forma di revisione dei prezzi contrattualmente stabiliti ed offerti/quotati in sede di gara.

Condizioni generali inerenti i pagamenti.

- a) Ciascuna fattura dovrà contenere il codice di riferimento al contratto e obbligatoriamente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice CIG 85481837C3. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 si precisa che il Codice Univoco Ufficio IPA dell'Autorità, da utilizzarsi ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: UFTRN4.

L'Autorità è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment), pertanto le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972".

- b) Ogni fattura dovrà essere intestata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano.

L'Appaltatore riceverà il pagamento dei servizi prestati entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di ricezione della PEC, contenente la fattura elettronica, da parte dell'Autorità, previo benessere positivo del DEC dell'Autorità.

Il pagamento della fattura sarà disposto mediante accreditamento per conto del creditore, sul conto corrente bancario indicato dall'Appaltatore e intestato allo stesso. Eventuali variazioni, anche se pubblicate nei modi di legge, devono essere notificate all'Amministrazione.

- c) Ogni pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, subordinatamente all'esito positivo delle relative verifiche amministrative del caso. La fattura non sarà mandata in pagamento, e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni contrattualmente stabilite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite nonché le coordinate bancarie complete. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l'Autorità comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito.

Al presente contratto si intendono applicabili tutte le specifiche disposizioni a tutela dei lavoratori e regolarità contributiva di cui all'art. 30, commi n. 5, 5-bis e 6, del Codice. In particolare:

- (i) l'importo corrisposto per ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore e/o subappaltatore sarà pari al

99,50% dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà accantonato dall'Autorità e liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione dell'ultima verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

- (ii) in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Autorità procederà a trattenere, dall'importo dovuto all'Appaltatore e/o subappaltatori, l'importo corrispondente all'inadempienza ed a versarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, anche attingendo alle somme preventivamente accantonate di cui in precedenza;
- (iii) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, si procederà per iscritto ad invitare il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro quindici giorni successivi alla richiesta. Qualora entro il termine assegnato la richiesta non sia stata, formalmente e motivatamente, contestata dal destinatario, l'Autorità provvederà al pagamento diretto ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore e/o subappaltatori.

Per le inadempienze di cui sopra l'Autorità si riserva di richiedere il rimborso degli eventuali maggiori danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 103 del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità del servizio reso e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/10 e s.m.i., l'Appaltatore deve indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale verranno effettuati i pagamenti da parte dell'Autorità. In tal senso è fatto obbligo all'Appaltatore, al momento della restituzione del contratto debitamente dallo stesso sottoscritto, di inviare un'apposita comunicazione mediante la quale provvede all'indicazione del conto corrente bancario dedicato e dei nominativi delle proprie persone autorizzate ad operare sul medesimo conto.

In caso di mancato rispetto dell'Appaltatore degli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Amministrazione procederà all'immediata risoluzione del contratto.

In caso di mancato pagamento nel termine previsto (30 giorni), per causa imputabile all'Autorità, saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. nella percentuale stabilita con decreto ministeriale per il periodo di riferimento.

Tutti i pagamenti saranno disposti previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Autorità.

L'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento, procederà alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto n. 40 del 18 gennaio 2008.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere, a campione, l'esibizione dei cedolini paga del personale impiegato nel servizio. I dati contenuti nei cedolini paga saranno utilizzati esclusivamente ai fini della verifica della regolare applicazione da parte dell'Appaltatore della normativa previdenziale, assicurativa e retributiva nei confronti dei suoi addetti.

- d) L'Amministrazione potrà trattenere direttamente, dagli importi fatturati, quanto dovuto dall'Appaltatore per l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato amministrativo.
- e) Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura di gara un'associazione, fermo restando quanto espressamente previsto dalla vigente normativa riferibile ai contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, la fatturazione relativa alle prestazioni dovrà essere emessa unicamente dalla società mandataria dell'associazione, previa obbligatoria spedizione all'Amministrazione delle fatture emesse anche dalle Imprese mandanti. Il pagamento delle fatture avverrà esclusivamente in favore della società mandataria.

ART. 7 - GARANZIE-RESPONSABILITÀ

La responsabilità verso gli Enti esterni all'Autorità, per tutti i dati gestiti nell'ambito del servizio, sarà del Dirigente competente.

L'Appaltatore sarà comunque responsabile verso l'Autorità, di qualsiasi pregiudizio riveniente, direttamente o indirettamente dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che l'Autorità dovesse essere chiamata a corrispondere in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

Al Service Manager, di cui al precedente art. 4, saranno altresì imputate l'esattezza e la correttezza dell'elaborazione dei dati forniti dall'Autorità.

7.1 Garanzia definitiva

L'Appaltatore prima della sottoscrizione del contratto o, comunque, prima di iniziare l'esecuzione del servizio deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice.

La garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia definitiva, resa nella forma di fideiussione (bancaria o assicurativa), può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice e deve, pena la sua non accettabilità, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali.

Qualora la procedura di gara sia stata aggiudicata:

- a) *con ribasso superiore al 10%*: la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
- b) *con ribasso superiore al 20%*: l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

In tal senso si precisa che il ribasso sarà autonomamente calcolato dall'Autorità in relazione al prezzo offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Al fine delle possibilità di riduzione dell'importo della garanzia definitiva si intendono applicabili le fattispecie previste al comma 7 dell'art. 93 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'Appaltatore (nel caso di associazioni tutti i componenti la medesima), qualora non dichiarate e presentate in sede di gara, deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (a titolo esemplificativo la copia conforme all'originale della certificazione posseduta).

L'importo effettivo della cauzione definitiva sarà chiaramente indicato nel contratto e nella comunicazione che verrà inviata all'Appaltatore.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Codice, la garanzia fideiussoria potrà essere svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini ed entità, sarà automatico, senza necessità di benestare dell'Autorità con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di

analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Lo svincolo del restante 20% sarà autorizzato con apposito atto dell'Autorità alla scadenza del contratto, in assenza di controversie.

Si ribadisce che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità del servizio reso e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi

L'Autorità in ogni caso potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva tutti i crediti vantati nei confronti dell'Appaltatore e derivanti dal contratto di appalto, ivi comprese le eventuali penali, pertanto la garanzia definitiva dovrà contenere un'apposita clausola di ammissibilità di tale previsione.

L'Appaltatore è obbligato, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione, a reintegrare la cauzione definitiva qualora l'Amministrazione, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali o altri crediti dalla cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'Appaltatore, l'Autorità tratterà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

7.2 Polizza assicurativa RCT/RCO

Fermo quanto previsto al successivo art. 11, l'Appaltatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato, anche in caso di intervento di eventuali subappaltatori.

A tal fine è tenuto - prima della sottoscrizione del contratto - a sottoscrivere con una primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata dell'appalto (40 mesi) eventualmente rinnovabile in ipotesi di proroga, apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T) e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O).

I massimali di garanzia per l'assicurazione R.C.T/R.C.O non dovranno essere inferiori all'importo di:

- a) polizza RCT: euro 1.000.000,00 per evento/anno;
- b) polizza RCO: euro 1.000.000,00 per evento/anno, con il massimo di euro 500.000,00 per persona.

In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto, e ciò comporterà la decadenza dall'aggiudicazione; in tal caso l'Autorità si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

La polizza dovrà includere le seguenti estensioni di garanzia e/o clausole particolari:

- il riconoscimento, da parte della compagnia di assicurazione, della qualifica di assicurato anche alle imprese subappaltatrici, nonché della qualifica di terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124, D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38);
- l'estensione della qualifica di terzo anche all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, ai suoi prestatori di lavoro ed a chiunque operi nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto, compresi i relativi dipendenti;
- la validità dell'assicurazione anche per i danni determinati per colpa grave dell'assicurato (Appaltatore) nonché da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle proprie attività;
- la validità dell'assicurazione anche per multe, penali, sanzioni amministrative, perdita di documenti e ricostruzione dati, nonché danni a terzi ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 sulla Privacy;
- la validità dell'assicurazione anche per i danni arrecati nei locali nei quali si svolgono le attività oggetto dell'appalto ed alle cose che si trovano all'interno degli stessi;
- la rinuncia espressa da parte della Compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo verso l'Amministrazione e/o i suoi dipendenti, collaboratori, incaricati;

- l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso l'Autorità nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto qualunque ne sia la causa.

Resta inteso che somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti restano in ogni caso a carico dell'Appaltatore.

L'esistenza di tale polizza non libera l'Appaltatore dalle responsabilità e dalle obbligazioni derivanti dalle normative vigenti e/o liberamente assunte con la sottoscrizione del contratto, avendo la stessa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'Amministrazione si riserva di esaminare il contratto di assicurazione per verificarne la congruità. Pertanto, copia della polizza dovrà essere depositata presso la Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, prima dell'avvio dei servizi di cui al presente Capitolato.

L'Appaltatore si impegna a verificare in contraddittorio con l'Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni alla polizza.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 48 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 8 - RILIEVI, PENALI E AZIONI CORRETTIVE

I rilievi sono contestazioni d'inadempienza e/o avvertimenti formulati per iscritto da parte dell'Autorità, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto e nella documentazione contrattuale in esso citata.

Esse consistono in comunicazioni formali all'Appaltatore che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici del servizio e, se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali, secondo quanto nel seguito determinato.

I rilievi, di norma, vengono formulati dall'Autorità tramite il proprio DEC mediante apposita comunicazione ufficiale.

In presenza di rilievi e contestazioni l'Appaltatore è obbligato, con oneri ad esclusivo proprio carico, ad attivarsi immediatamente per l'immediata risoluzione della problematica oggetto del rilievo tenendo, comunque, indenne l'Autorità da qualsiasi danno o disservizio eventualmente causato, nonché dovrà mettere in atto ogni adeguata azione correttiva (come previsto dal Piano della Qualità o in generale dal proprio Sistema di gestione della qualità) al fine di evitare il ripetersi dell'azione contestata nel corso del periodo contrattuale, da sottoporre all'Autorità per visione e approvazione.

Per quanto sopra detto ed in aderenza al precedente disposto normativo citato, nonché ferme le penali attivabili dall'Autorità come espressamente stabilite nell'allegato n. 1 al Capitolato tecnico e riferite ai livelli di servizio (SLA), viene stabilito che l'ammontare della penale potrà variare da un minimo giornaliero dello 0,3 per mille ad un massimo giornaliero dell'1,0 per mille dell'ammontare complessivo contrattuale, da determinarsi in ragione della gravità delle inadempienze riscontrate.

Resta comunque salva la facoltà per l'Autorità, in funzione dell'inadempienza riscontrata e fermo quanto previsto nell'allegato n. 1 al Capitolato tecnico e riferite ai livelli di servizio (SLA), di risolvere il contratto, anche ai sensi dell'art. 108 del Codice e di valutare eventuali azioni di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore in presenza di ulteriori danni al medesimo attribuibili.

L'Appaltatore, stante la dichiarazione contenuta nella propria istanza di partecipazione alla procedura di gara, prende atto e accetta che l'Autorità potrà:

- a) applicare le penali di cui al presente articolo, nonché quelle espressamente stabilite nell'Allegato 1 al Capitolato tecnico riferibili ai livelli di servizio (tra cui anche quelle previste nell'indicatore IQ-02), anche durante la fase di avvio e la fase di prova del contratto;
- b) applicare le penali qualora siano stati formalmente comunicati rilievi, come definiti in precedenza, superiori alle soglie stabilite dall'indicatore IQ-02 dell'allegato n. 1 al Capitolato tecnico e riferibili a contestazioni inerenti l'ambito del medesimo Capitolato come integrato dall'offerta qualitativa;

- c) applicare le penali quando:
- (i) siano stati formalmente comunicati n. 2 rilievi come definiti in precedenza. Successivamente al secondo rilievo, con conseguente applicazione della prima penale, le successive penali verranno comminate ad ogni singolo rilievo ulteriormente formalizzato;
 - (ii) senza formalizzazione preventiva dei rilievi, in ragione della gravità dell'inadempienza riscontrata e delle sue conseguenze sulle attività dell'Autorità;
- d) richiedere l'ammontare di eventuali oneri sostenuti dall'Autorità a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore, anche conseguenti ai rilievi contestati, ovvero richiedere l'esecuzione, anche parziale, in danno qualora l'Appaltatore non esegua, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti. Per tale ultima ipotesi l'Autorità può richiedere ad altra società l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Autorità;
- e) prevedere - mediante integrazione in corso di esecuzione - diverse percentuali e/o tipologie di penali per particolari esigenze che potranno verificarsi nel corso del periodo di validità contrattuale, ma ritenute significative dall'Autorità ai fini della funzionalità tecnica ed organizzativa del servizio per le proprie esigenze;
- f) richiedere il maggior danno, sulla base del disposto di cui all'articolo 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

L'Autorità, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali ovvero al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo compreso, quindi, i corrispettivi maturati a fronte delle prestazioni eseguite.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga, o superi, il 10% del corrispettivo globale del contratto, l'Autorità si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere il contratto con le modalità in esso previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

Il verificarsi di n. 2 inadempimenti contrattuali che causino danno patrimoniale e/o sanzioni a carico dell'Autorità e/o ritardi sia nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare che nel rispetto di ogni singola scadenza prevista per il servizio, costituiranno uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

Ai fini dell'applicazione delle penali, l'Autorità provvederà, in forma scritta (con trasmissione a mezzo PEC) a contestare all'Appaltatore le inadempienze riscontrate.

L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, far pervenire (nelle forme di cui sopra) all'Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 15 (giorni) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora, a giudizio dell'Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

Ogni servizio non effettuato non sarà comunque pagato ed in ogni caso l'Autorità si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'Appaltatore rivalendosi sulle fatture emesse dall'Appaltatore. Le penalità saranno applicate mediante accertamento di entrata e successiva emissione di reversale all'atto del pagamento delle fatture emesse.

Qualora, a conclusione dell'intero procedimento, l'Appaltatore non esegua la prestazione richiesta o continui ad eseguirla in modo non conforme a quanto contrattualmente previsto, l'Autorità procederà alla diffida assegnando un congruo termine per adempiere, scaduto il quale l'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'Appaltatore non potrà avvalersi del richiamo a cause di forza maggiore e/o altra causa indipendente dalla propria volontà al fine di evitare l'applicazione delle penali, né le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, laddove non abbia provveduto a denunciare dette circostanze all'Autorità nei termini di cui al successivo art. 15.

In ogni caso, l'Appaltatore non potrà addurre l'indisponibilità di personale, mezzi e attrezzature, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà al fine di evitare l'applicazione delle penali previste contrattualmente, in assenza di dimostrazione dell'inevitabilità del proprio inadempimento, rappresentata secondo le modalità del precedente paragrafo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'obbligazione, rimasta inadempita, che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà dell'Autorità di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Qualora l'Appaltatore non provveda, nei termini prescritti, a sanare le inadempienze contestate, l'Autorità si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ.

ART. 9 - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

Nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, ambientale, di prevenzione degli infortuni e d'igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare l'incolumità e la salute del personale proprio e di quello dell'Autorità. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'Appaltatore risponde del fatto dei propri dipendenti (a qualunque titolo prestino la propria opera compreso eventuali subappaltatori), a norma dell'art. 2049 del codice civile.

E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

In considerazione del completo esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Autorità e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente l'Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi.

ART. 10 - CONDIZIONI DI RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermi i casi di recesso previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio.

Il recesso dal contratto viene dichiarato con provvedimento amministrativo. L'emissione del provvedimento amministrativo verrà notificato all'Appaltatore mediante apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R., anticipata via fax, almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della decorrenza della effettiva data del recesso stesso.

In tale ipotesi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati fino all'effettiva data di cessazione del rapporto contrattuale, purché erogati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, nonché - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109 del Codice - il decimo dell'importo dei servizi "a canone" e "a corpo" non ancora eseguiti.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattualmente stabilito per i servizi "a canone" e "a corpo" e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Fatti salvi tutti i casi di risoluzione espressamente indicati nel presente Capitolato amministrativo e nel Capitolato tecnico, nonché quelli espressamente stabiliti dal Codice ed in particolare dall'art. 108, il contratto è, altresì, risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti da parte dell'Autorità, qualora avvenga una delle altre situazioni di seguito elencate:

- a) nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- b) impiego di personale non regolarmente assunto (nelle forme previste dalla vigente normativa in materia) e/o impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;

- c) violazione dell'obbligo dell'Appaltatore di informare immediatamente i soggetti di cui al precedente art. 5 di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- d) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, e/o qualora anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore in sede di gara risultasse non veritiera in fase di verifica durante l'esecuzione del contratto;
- e) arbitrario abbandono o sospensione di tutto o parte del servizio oggetto del contratto da parte dell'Appaltatore, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore;
- f) avvio a carico dell'Appaltatore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento dei beni;
- g) subappalto dei servizi;
- h) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso in cui l'Autorità provveda all'escussione anche parziale della stessa;
- i) revoca delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio;
- j) malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del servizio, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
- k) in caso di azione giudiziaria esercitata da terzi contro l'Amministrazione, per cause determinate da responsabilità dell'Appaltatore.

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente sub *a)* l'Autorità potrà destinare gli importi, non liquidati all'Appaltatore, al soddisfacimento dei crediti vantati - a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi - dal personale e dagli Istituti previdenziali e assicurativi.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal contratto stesso ed in ogni documento di riferimento, salve diverse previsioni contenute nel presente Capitolato, l'Amministrazione provvederà a diffidare l'Appaltatore ad adempiere nel termine di quindici giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., scaduto il quale il contratto si intende risolto.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del c.c.

La risoluzione del contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo. L'emissione del provvedimento amministrativo verrà notificato all'Appaltatore mediante apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R., anticipata via fax, entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data della risoluzione stessa.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, sul deposito cauzionale definitivo, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Appaltatore.

In ogni caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili all'Appaltatore e conseguente risoluzione del rapporto, l'Autorità si riserva la facoltà di ricorrere a terzi, salvo il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri da richiedere all'Appaltatore.

Nelle more dell'espletamento dell'ordinaria procedura di gara finalizzata alla selezione del nuovo contraente, al fine di limitare gli effetti negativi dei ritardi determinati dalla intervenuta risoluzione del contratto in corso di efficacia, l'affidamento dell'esecuzione delle relative prestazioni potrà avvenire in favore del concorrente collocato al secondo posto della originaria graduatoria finale di aggiudicazione ai sensi dell'art. 140 del Codice, ovvero in favore di altro soggetto selezionato mediante apposita ulteriore procedura di gara.

Qualora l'affidamento a terzi procuri all'Autorità un maggiore onere economico rispetto a quello derivante dal contratto risolto, l'Amministrazione procederà a rendere noto all'Appaltatore l'importo del danno a lui addebitato in conseguenza dei maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui l'Amministrazione possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

L'Appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto

- n) in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile al medesimo Appaltatore, secondo il disposto dell'art. 1672 c.c.;
- o) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti di legge (limiti previsti nel c.d. "quinto d'obbligo"), fatta comunque salva la ricorrenza delle condizioni espressamente stabilite nel precedente art. 3.

Nel caso di risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatore in relazione alle sopra riportate ipotesi, viene riconosciuto all'Appaltatore stesso esclusivamente il compenso maturato fino alla data della risoluzione.

ART. 11 - SUBAPPALTO

Trattandosi di appalto riservato alle categorie professionali di cui alla legge n. 12/79, nonché stante il carattere fiduciario e la natura intellettuale della prestazione, non viene ammesso il subappalto.

Non costituiscono subappalto le categorie di servizi e/o forniture che riguardino affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

ART. 12 - CESSIONE DEI CREDITI

Ai fini dell'opponibilità all'Autorità delle cessioni di crediti derivanti dal contratto, queste devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima Autorità.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Autorità può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente in base al contratto con il medesimo stipulato. Si applicano alle cessioni di crediti derivanti dal contratto a valle della presente procedura, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

ART. 13 - RISERVATEZZA

Fermo quanto già espressamente stabilito al punto 3.4.3 del Capitolato tecnico, l'Appaltatore (ivi compresi i propri prestatori di lavoro a qualunque titolo legittimo impiegati) ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso o a conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le predette informazioni riservate dovranno essere utilizzate unicamente allo scopo dell'effettuazione delle attività oggetto del servizio, avendo riguardo di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi. A richiesta di questa Autorità, al termine dell'esecuzione del presente incarico, sarà restituita ogni documentazione, parere, commento o analisi fornita all'Appaltatore a supporto dell'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore ha l'obbligo, alla scadenza del contratto, di procedere a tutte le operazioni di formattazione e cancellazione dei dati presenti nei dischi delle apparecchiature solo in presenza del personale preposto dell'Autorità.

La validità dell'impegno dell'Appaltatore alla riservatezza delle informazioni acquisite nel corso del contratto si protrarrà anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del disposto dei commi precedenti, comporterà la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Autorità, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 14 - SUBENTRO

Il subentro di un nuovo contraente in sostituzione dell'Appaltatore è ammesso - pena la risoluzione del contratto - esclusivamente secondo termini e modalità di cui all'art 106, comma 1, lettera d), del Codice.

In particolare, all'Appaltatore può succedere - per cause di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza - un altro operatore economico purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa inerente l'affidamento di contratti pubblici.

Il soggetto subentrante deve, comunque, soddisfare (e dimostrare) sia i requisiti che i criteri di selezione di cui agli artt. 6 e 7 del Disciplinare di gara, nonché le specifiche previsioni sul gruppo di lavoro di cui al precedente art. 4.

Ad ogni buon conto si applicano le norme stabilite nel Codice.

ART. 15 - CASI DI FORZA MAGGIORE - SCIOPERI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

L'Appaltatore dovrà immediatamente notificare all'Autorità, col più celere mezzo di comunicazione, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell'adempimento del contratto, ponendo in essere, comunque, ogni azione atta a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso.

Si considerano cause di forza maggiore gli eventi imprevedibili ed eccezionali che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla diligenza richiesta a un soggetto professionale di pari livello.

Non potranno in ogni caso essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti ed eventi comunque imputabili alla sfera di azione e di controllo dell'Appaltatore, perché sotto la sua sfera d'azione e/o controllo (ad es. sciopero dei propri dipendenti).

I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai essere imputati a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'aggiudicatario, il quale è altresì obbligato a risarcire all'Autorità gli eventuali danni conseguenti.

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.

L'Appaltatore è comunque tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza.

ART. 16 - TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI - ADEMPIMENTI IN TEMA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. vigente nel corso dell'appalto, nonché di eventuali accordi integrativi territoriali vigenti nel luogo in cui si svolge il servizio, ovvero non al di sotto di minimi tabellari previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale.

L'Appaltatore è impegnato al pieno rispetto ed all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel C.C.N.L. vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

In tal senso l'Appaltatore, e con esso ogni concorrente partecipante alla procedura di gara, mediante la propria dichiarazione di offerta attesteranno che l'applicazione della propria offerta economica presentata in sede di gara non determinerà costi i cui valori si pongono al di sotto dei livelli minimali stabiliti dai C.C.N.L. applicabili, ovvero di non avvalersi di prestazioni professionali e/o lavorative di un lavoratore senza riconoscere a questi alcuna copertura previdenziale, di garanzia, e di tutela previste dalla legge, e senza pagare le imposte previste dalla legge.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Autorità ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore o dall'eventuale subappaltatore. Tutto il personale assunto e adibito al servizio appaltato è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore il quale è obbligato al rispetto della normativa applicabile con riferimento alle eventuali diverse tipologie contrattuali applicate.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, all'adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Di conseguenza l'Appaltatore si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, a sollevare l'Autorità da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi del proprio personale tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza, assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà esibire, a richiesta dell'Autorità, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

ART. 17 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, attesta con la sottoscrizione del contratto che nessuna persona esplicitamente attiva a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Appaltatore medesimo, è dipendente dell'Autorità anche se in posizione di aspettativa.

L'Appaltatore prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'Autorità senza riconoscimento alcuno per le eventuali prestazioni fornite od attività già svolte e salva la facoltà dell'Autorità di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

Tutto il personale dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori sarà tenuto ad osservare un comportamento consono con i costumi dell'Autorità.

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e/o lavoratori a qualunque titolo presso l'Autorità ed alle attrezzature dell'Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di persone estranee alla stessa Amministrazione.

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale, ivi compreso quello degli eventuali subappaltatori, a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

L'Appaltatore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dell'eventuale danno recato ed al medesimo Appaltatore imputabile.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Autorità alla presenza di un incaricato dell'Appaltatore. A tale scopo l'Autorità comunicherà all'Appaltatore, con congruo anticipo, il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire al medesimo Appaltatore di intervenire.

Qualora lo stesso Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in parola, l'Autorità procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale contestazione costituirà titolo sufficiente al fine della richiesta di risarcimento dei danni.

ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Autorità si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza possibilità per l'Appaltatore di sollevare alcun tipo di eccezioni, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le disposizioni contenute nel contratto, nonché di svolgere qualunque controllo di rispondenza e qualità di quanto richiesto all'Appaltatore stesso.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo dovesse risultare che il servizio non è conforme al contratto, per cause imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le difformità rilevate. Nei casi di particolare e grave recidiva, si procederà alla contestazione e all'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.

L'Autorità comunicherà all'Appaltatore le eventuali inesattezze e/o inadempienze rilevate nel corso del periodo contrattuale entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al loro riscontro effettivo. L'Autorità, quindi, provvederà a contattare l'Appaltatore per la risoluzione delle anomalie ed eventualmente formalizzando per iscritto, entro il predetto

termine, all'Appaltatore quanto rilevato con la descrizione delle inesattezze e/o inadempienze riscontrate.

L'Appaltatore sarà tenuto a risolvere tempestivamente l'inesattezza e/o inadempimento senza alcuna spesa addizionale a carico dell'Autorità. Laddove, in esito all'intervento dell'Appaltatore in discorso si dovessero riscontrare ulteriori inesattezze/inadempienze, tale fatto, considerato inadempimento contrattuale, costituirà presupposto del potere dell'Autorità di applicazione delle penali di cui al precedente art. 8.

Le risultanze delle verifiche e dei controlli non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

ART. 19 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'esecuzione del servizio *de quo* è subordinata al pieno ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente appalto.

In particolare, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti degli organi sociali dell'Appaltatore, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano l'applicazione di misure di prevenzione, di divieti, di sospensioni o di decadenze, di cui alla legislazione antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del servizio, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dal contratto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- ✓ eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi, successivamente alla stipulazione del contratto, nei riguardi del proprio rappresentante legale, nonché dei componenti dei suoi organi sociali;
- ✓ ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nella composizione degli organi sociali;
- ✓ ogni variazione della composizione societaria.

L'Appaltatore prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del contratto, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati, ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Autorità a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove l'Appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'Appaltatore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste e potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al precedente art. 7, salvo il risarcimento del maggior danno.



L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 21 - SICUREZZA INFORMATICA

L'Appaltatore è responsabile delle risorse hardware e software utilizzate nella gestione del servizio, della loro tutela in termini di massima sicurezza, al fine di evitare ogni sorta di rischio informatico ai sistemi informativi dell'Autorità e le loro possibili conseguenze.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 23 - RINVIO

Per quanto non specificamente previsto nel presente documento si fa rinvio, per quanto applicabili all'oggetto del contratto, a qualunque altra norma (legislativa o regolamentare) che interessa le attività oggetto dell'appalto.

Schema di Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

VISTO il contratto CIG n. 85481837C3, stipulato in data **XXX**, concernente le attività di erogazione di servizi per l'elaborazione dei cedolini paga e dei servizi relativi agli adempimenti previdenziali, fiscali ed amministrativi per la gestione del personale dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità o ARERA) con cui l'Autorità ha affidato le attività ivi descritte alla società cod. fisc. / p. iva:, in persona del [ruolo], con sede legale in (...), n.;

CONSIDERATO che le attività oggetto del Contratto comportano o possono comportare il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento) nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

VISTO, in particolare, l'art. 4, paragrafo 1, n. 7) del Regolamento, che individua il Titolare del trattamento ne *“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali [...]”* e visto altresì l'art. 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento, che identifica il Responsabile del trattamento ne *“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”*;

VISTO l'art. 28, paragrafo 1 del Regolamento, secondo cui *“qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”*;

CONSIDERATA l'idoneità, alla luce dell'attività istruttoria e di gara già svolta, della società aggiudicataria del Contratto in oggetto al rispetto alle garanzie richieste dalla normativa regolamentare europea con riferimento all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell'interessato;

L'AUTORITA'

nella persona del _____ nella sua qualità di Direttore Designato dal Titolare per le materie di competenza e domiciliato per la funzione presso la sede in Milano, Corso Di Porta Vittoria, 27,

NOMINA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento, la società, cod. fisc. / p. iva:, in persona del [ruolo], con sede legale in (...), n. - che accetta in qualità di società aggiudicataria del Contratto in oggetto;

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento alle attività di cui al Contratto che qui si intende integralmente richiamato, il responsabile del Trattamento dei Dati (di seguito: RTD) effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali, effettuati con strumenti elettronici, automatizzati o manuali, per quanto strettamente necessario alla corretta esecuzione del Contratto ed esclusivamente per le finalità proprie del Titolare del trattamento.

In particolare, il trattamento dei dati personali è così individuato:

Oggetto: erogazione di servizi per l'elaborazione dei cedolini paga e dei servizi relativi agli adempimenti previdenziali, fiscali ed amministrativi per la gestione del personale dell'Autorità, con trattamento di tutti i dati del personale;

Durata: sino alla scadenza del Contratto;

Finalità: esecuzione del Contratto; - Tipologia di dati personali trattati: nome, cognome, dati di contatto (domicilio, nr. di telefono e cellulare, e-mail/PEC), inquadramento contrattuale, tipologia contrattuale;

Categorie di interessati: persone fisiche quali dipendenti, collaboratori, consulenti e chiunque abbia un rapporto di lavoro con l'Autorità, ospiti dell'Autorità.

I compiti e le responsabilità oggetto della presente nomina vengono affidate al RTD sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite all'Autorità (e della successiva verifica, per quanto ragionevolmente possibile, della loro rispondenza al vero) circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che vengono richieste dalla legge per chi esercita la funzione di RTD.

Con la sottoscrizione della presente lettera, il RTD si dichiara disponibile e competente per la piena attuazione di quanto ivi disposto, accetta la nomina, conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione al dettato del Regolamento, conferma, altresì, di disporre di una propria organizzazione che dichiara idonea a consentire il trattamento dei dati nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza, e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite.

Nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, il RTD dovrà garantire l'osservanza degli obblighi di legge, sempre conformemente alle direttive e sotto la vigilanza del Titolare.

Misure tecniche ed organizzative – Audit e diritti di verifica del Titolare del Trattamento

Per tutta la durata del Contratto e per le attività in esso disciplinate, il RTD si obbliga a adottare ed implementare le Misure tecniche ed organizzative di sicurezza, con l'obbligo di documentarle se richiesto dal Titolare del Trattamento. Il RPD è espressamente soggetto all'obbligo di riservatezza.

Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del RTD di propri funzionari o di soggetti appositamente incaricati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni.

Il RTD comunque si impegna a fornire al Titolare, ove in suo possesso, copie delle relative certificazioni esterne (es. ISO 27001), audit report e/o altra documentazione di cui sia in possesso che consenta al Titolare di verificare la conformità del RTD alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza della presente nomina.

Istruzioni generali per il RTD del Trattamento

Per tutta la durata del Contratto e per le attività in esso disciplinate, il RTD tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna, oltre agli ulteriori obblighi espressamente previsti a suo carico dal Regolamento e dal contratto (es, nomina RPD), nei confronti del Titolare a:

1. trattare i dati personali nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dal Codice, dal Regolamento, dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
2. effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti posti in essere in esecuzione del Contratto;
3. astenersi dal contattare i nominativi trattati nell'ambito del Contratto, nel trattarli per finalità proprie; non diffondere né comunicare a terzi tali dati;

4. non trasferire, né in tutto né in parte, in un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale i dati personali trattati ai sensi del Contratto, senza la previa autorizzazione del Titolare;
5. nel trattare i dati personali per conto del Titolare, attenersi alle istruzioni documentate fornite dal Titolare stesso, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o la normativa nazionale; in tal caso, il Responsabile del trattamento si impegna a informare il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. Sono considerate istruzioni documentate le prescrizioni previste dal Contratto, dagli eventuali suoi allegati, la documentazione annessa alla presente nomina, per quanto compatibile, ed ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del Responsabile. Il RTD informa il Titolare qualora ritenga che un'istruzione impartitagli violi il Regolamento o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
6. assistere il Titolare nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dall'esercizio, da parte degli interessati, dei diritti di cui alla Sezione 3 del Regolamento;
7. adottare tutte le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento. Nel caso in cui il trattamento, per la propria natura, il contesto e/o le tecnologie utilizzate, necessitasse di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e/o evidenziasse la necessità di approntare ulteriori misure di sicurezza, il Titolare potrà richiedere al Responsabile l'implementazione di tali misure. Nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista dal Contratto e le misure di sicurezza richieste, il Responsabile si impegna a comunicarlo per scritto al Titolare, fornendo al medesimo l'effettuata analisi del rischio e indicando le misure di sicurezza ritenute adeguate;
8. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi concernenti la sicurezza dei dati personali (in particolare: sicurezza del trattamento, notifica della violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e relativa comunicazione all'interessato), la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e la consultazione preventiva con il Garante, ai sensi degli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
9. in particolare, in caso di Data Breach notificare all'Autorità, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, anche presso i propri sub-responsabili (se previsti dal contratto); la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, paragrafo 3, del Regolamento. Dovrà, inoltre, adottare, di concerto con l'Autorità, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente. Predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di Data Breach, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;
10. non ricorrere a un sub Responsabile senza la previa autorizzazione scritta del Titolare. Ogniqualevolta il Titolare autorizzi il ricorso del Responsabile a un sub Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, a quest'ultimo sono imposti, mediante la stipula di un contratto o altro atto giuridico sottoscritto dai Responsabili stessi, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nella presente designazione, con l'espressa presa d'atto del RTD in merito alla sussistenza, in capo al sub Responsabile, delle garanzie sufficienti alla messa in atto delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal Regolamento. Il RTD conserva comunque, nei confronti del Titolare del trattamento, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi;
11. garantire che i propri dipendenti e/o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano vincolate al rispetto degli obblighi di riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e, in ogni caso, che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali;
12. ai sensi dell'art. 30, comma 2 del Regolamento, tenere il registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto del Titolare e, su richiesta, mettere tale Registro a disposizione del Titolare e/o del Garante per la protezione dei dati personali;
13. mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente designazione e di cui all'art. 28 del Regolamento nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato;

14. avvisare immediatamente il Titolare del Trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione dovesse pervenire da parte del Garante o dall'Autorità Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo e-mail ripd@arera.it o all'indirizzo PEC protocollo@pec.arera.it per concordare congiuntamente il riscontro;
15. predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate in accordo con il Titolare anche in applicazione delle Misure Tecniche e organizzative di sicurezza;
16. ottemperare tempestivamente alle richieste del Titolare.

Correzioni, cancellazione o blocco di dati

Il RTD può solamente eseguire i trattamenti di sua competenza previsti dal Contratto; ogni eventuale richiesta da parte di soggetti interessati volta anche al soddisfacimento dei diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR deve essere immediatamente comunicata al Titolare, che procederà secondo le modalità previste.

Al termine del Contratto il RTD si obbliga a cancellare tutti i dati in suo possesso e a restituire al Titolare del trattamento o trasferire al soggetto da lui designato i dati personali contenuti negli archivi informatici e cancella dai propri sistemi ed archivi elettronici e cartacei tutti i dati del Titolare del trattamento decorsi tre mesi data di cessazione del Contratto salvo che il diritto dell'Unione o nazionale preveda la conservazione dei dati stessi.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla normativa, sia europea sia nazionale, in materia di protezione dei dati personali nonché al/alla Contratto.